



Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo Enel

COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 4 - 2016

CESSAZIONI DAL SERVIZIO EX ART. 4 L. 92/2012

A seguito degli accordi intercorsi nell'ambito di alcune società aderenti a Fopen è stata prevista la possibilità, per i dipendenti che godono di una particolare posizione contributiva, di cessare dal servizio usufruendo dei benefici previsti dall'art 4 della legge 92/2012 (cosiddetta "legge-Fornero").

L'applicazione di quanto previsto per tale fattispecie comporta l'interruzione del rapporto di lavoro. Al riguardo va precisato che l'attuale normativa in materia di previdenza complementare non contempla il ricorso alle procedure previste dall'art. 4 della Legge in questione, come fattispecie autonoma per la richiesta di liquidazione della posizione, ma la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), con risposta a quesito del mese di ottobre 2013 ha chiarito che tale fattispecie, pur non essendo in alcun modo assimilabile al raggiungimento del requisito pensionistico INPS, in via analogica può essere inquadrata nelle previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 252/2005 (procedure di mobilità e fattispecie analoghe).

Pertanto, gli aderenti a Fopen che hanno aderito al sopraindicato accordo, a partire dalla data di cessazione dal servizio, potranno scegliere tra le seguenti alternative:

- 1) **Mantenere l'iscrizione al Fopen, in attesa di maturare il requisito pensionistico INPS:** in tale caso la posizione dell'aderente resterà investita nel Fondo, con la possibilità per l'interessato di modificare il proprio comparto di investimento, richiedere anticipazioni, provvedere direttamente a contribuzioni volontarie (ovviamente, essendo cessato il rapporto di lavoro, l'azienda non effettuerà più alcun versamento). Successivamente alla data di maturazione del requisito pensionistico, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di adesione al fondo, l'aderente potrà richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica complementare in forma di rendita, in forma mista (in misura non inferiore al 50% a titolo di rendita ed il

restante in capitale) o, se sussistono i requisiti, in forma “100% capitale”¹. Tali prestazioni sono soggette, per la parte relativa ai contributi versati dal 1° gennaio 2007, al trattamento fiscale previsto dall’articolo 11 comma 6 del D.lgs. n. 252/2005 (tassazione definitiva con aliquota del 15%); la parte dei contributi versati prima di tale data è tassata, ai sensi dell’articolo 23 comma 5 del sopracitato decreto, mediante il criterio della “tassazione separata” con aliquota determinata con gli stessi criteri del TFR.

- 2) **Richiedere il riscatto parziale, nella misura del 50%** della posizione previdenziale maturata ai sensi dell’articolo 14 comma 2 lettera b) del D.lgs. 252/2005: in tale caso, si precisa che il disinvestimento dei contributi avverrà partendo da quelli più vecchi² (ciò ha importanza ai fini dell’imposizione fiscale, in quanto i contributi maturati prima del 1° gennaio 2007 saranno assoggettati a “tassazione separata” con aliquota determinata con gli stessi criteri del TFR, mentre quelli maturati dal 1° gennaio 2007 saranno soggetti all’aliquota del 15%).
- 3) **Richiedere il riscatto del 100%** della posizione previdenziale maturata ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D.lgs. 252/2005 (riscatto per cause diverse): in tale caso si applica, in linea generale, la normativa, meno favorevole, di cui all’articolo 14 comma 5 del D.lgs. 252/2005 (tassazione definitiva con aliquota del 23%) per i contributi versati dal 1° gennaio 2007, la “tassazione ordinaria” per i contributi maturati dal 1° gennaio 2001 al 31/12/2006 e la “tassazione separata” (aliquota TFR) per i contributi versati fino al 31 dicembre 2000.

Tuttavia, sul primo 50% sarà applicato il miglior trattamento fiscale previsto per il riscatto parziale, di cui al precedente punto 2)³.

Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul “Documento sul regime fiscale” disponibile sul nostro sito internet.

Relativamente alle modalità operative di richiesta delle prestazioni, dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica Fopen, disponibile sul sito www.fondopensioneopen.it.

In particolare, per le richieste presentate prima della maturazione del diritto a pensione, nella compilazione del modulo andranno selezionate le seguenti voci:

¹ Ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del D.lgs. n. 252/2005, qualora dalla trasformazione in rendita del 70% della posizione previdenziale dell’aderente risulti una rendita minore del 50% dell’assegno sociale INPS, può essere erogato il 100% della posizione in forma capitale.

² Cfr. par. 5.6 Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18/12/2007.

³ Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 399/E del 22 ottobre 2008.

- a) Riscatto parziale della posizione (alternativa 2):
- Nella sezione **2. Opzione prescelta** selezionare - nell'ambito della voce B. Riscatto parziale - **“B.3) Cessazione dell'attività lavorativa ex art. 4 L. 92/2012”**
 - Nella sezione **3. Dati previdenziali e contributivi** selezionare la seconda voce del punto A **“Causa indipendente dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento, fondo esuberi, art. 4 L. 92/2012...)”**
- b) Riscatto immediato della posizione (alternativa 3):
- Nella sezione **2. Opzione prescelta** selezionare **“E) Riscatto dell'intera posizione per cessazione attività lavorativa ex art. 4 L. 92/2012”**
 - Nella sezione **3. Dati previdenziali e contributivi** selezionare la seconda voce del punto A **“Causa indipendente dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento, fondo esuberi, art. 4 L. 92/2012...)”**

Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione del modulo in quanto l'aderente, con la sottoscrizione dello stesso, è l'unico responsabile della correttezza delle informazioni in esso contenute e un eventuale errore può comportare l'errata applicazione della tassazione, con conseguenti maggiori oneri o sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate a carico dell'interessato.

Le Parti Istitutive sono cortesemente invitate a dare la più ampia diffusione al presente comunicato.

Roma, 6 giugno 2016

*Il Presidente
Biagio Ciccone*